

## COMUNE DI LIVORNO

### Convenzione

ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. - Codice del Terzo Settore - per la realizzazione di di interventi di inserimento sociale di bambini e ragazzi affetti da gravissima e pluridisabilità da svolgersi presso un centro non residenziale – SMART CIG Z0F3D1B920.

Con la presente scrittura privata in modalità elettronica, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il **Comune di Livorno** – c.f. 00104330493 -, con sede in Livorno, Piazza del Municipio n. 1, legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e dall'art 49 dello Statuto Comunale, dalla Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie, Caterina Tocchini, nata a Livorno il 28/12/1974 e domiciliata per la carica ove sopra, la quale interviene in esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 522/2022 e della determinazione di affidamento del servizio n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_;

E

L'A.P.S./O.D.V. \_\_\_\_\_, di seguito denominata/o "Ente", Partita IVA/CF \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ iscritta/o nel Registro unico nazionale del Terzo settore in data \_\_\_\_\_ con numero \_\_\_\_\_, rappresentata/o dal/dalla sig./sig.ra nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente stesso in forza

\_\_\_\_\_;

**Premesso che:**

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;

- con l'approvazione del Codice del Terzo Settore (CTS), D.Lgs n.117/2017, attuativo del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, la collaborazione tra le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti del Terzo Settore, diviene la modalità ordinaria per la programmazione e la progettazione degli interventi necessari alla soddisfazione degli interessi generali, individuati dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

- l'art. 17 del CTS definisce *“volontario”* la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, *“mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione”*;

**Premesso, inoltre, che:**

- il *“Codice del Terzo settore”*, approvato con D.lgs. n. 117/2017, riconosce *“il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”*, ne promuove *“lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”*, e ne favorisce *“l'apporto originale per il*

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

- l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- il comma 2 dell'art. 56 prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

a) l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017);

b) il possesso di requisiti di moralità professionale;

c) il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e

aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 117/2017);

**Dato atto che:**

- la Regione Toscana, con Delibera di Giunta n. 802 del 10/07/2023, ha approvato l'assegnazione di contributi alle Zone Distretto per esigenze territoriali di natura straordinaria, tra cui al Comune di Livorno per la Zona Livornese per complessivi € 200.000,00;
- la Regione Toscana, con Decreto n.16351 del 18/07/2023, ha impegnato le risorse stanziare per i suddetti contributi a favore degli Enti beneficiari, tra cui il Comune di Livorno per la Zona Livornese per complessivi € 200.000,00;
- il Comune di Livorno, ai sensi del Titolo VII del Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117/2017 e delle disposizioni previste sul procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm., ha approvato e pubblicato il relativo Avviso di manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di un Ente del Terzo Settore – Associazione di Promozione Sociale (APS) o Organizzazione di volontariato (ODV) - con cui stipulare una Convenzione, ai sensi dell'art. 56 del dlgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore, per la realizzazione di attività volte a favorire la mobilità autonoma delle persone disabili nel territorio della Zona Distretto Livornese;
- a seguito del completamento della procedura comparativa, con determina dirigenziale n. .... del....., è stato selezionato l'Ente .....per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo della presente Convenzione, oltre che assunti i relativi impegni di spesa.

Tutto ciò premesso, che si intende quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 - Finalità**

La presente Convenzione regola i reciproci rapporti tra il Comune di Livorno e l'Ente per la realizzazione di una azione volta ad implementare progetti di carattere socio-sanitario mediante offerta di servizi sul territorio della Zona Distretto Livornese a favore delle persone disabili gravi per interventi di inserimento sociale di bambini e ragazzi affetti da gravissima e pluridisabilità in un centro non residenziale. Gli obiettivi consistono nel promuovere le condizioni che favoriscono l'evoluzione individuale e sociale delle persone con gravi e gravissime disabilità.

**ART. 2 - Oggetto**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune di Livorno si avvale dell'attività dell'Ente, affidando alla stessa la gestione delle attività di cui all'art.1, comprendenti:

- le attività di cui al punto successivo saranno svolte in un centro non residenziale accreditato per l'erogazione dei servizi laboratoriali ed educativi di cui alla L.R. Toscana n. 82/2009, il Centro è ubicato a \_\_\_\_\_ , e svolge il seguente orario:  
\_\_\_\_\_,
- attività che mirano a promuovere le condizioni che favoriscono l'evoluzione individuale e sociale delle persone con

gravi e gravissime disabilità, comprese patologie neuro-motorie, malformazioni cerebrali o paralisi infantili, tetra paresi spastiche o gravi ritardi psico-motori di natura genetica. Le attività devono essere strutturate in modo tale da mirare migliorare la qualità della vita, restituendo socialità ai bambini e ai ragazzi.

Personale: il personale impiegato è altamente qualificato e specializzato sul tema del trattamento della grave e gravissima disabilità.

Nell'esecuzione delle operazioni in cui si articolano le prestazioni che fanno carico all'Ente quest'ultimo dovrà rispettare tutte le vigenti norme e prescrizioni, ed ogni necessaria cautela in materia igienico-sanitaria ed a riguardo della sicurezza sul lavoro (con particolare attenzione alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche). L'Ente si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale dipendente o a progetto, dei vigenti specifici contratti di lavoro ed integrativi territoriali, relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo della convenzione, nonché all'accantonamento per T.F.R.. Non sono ammessi patti in deroga. A richiesta dell'Amministrazione Comunale l'Ente è tenuto a presentare copia delle buste paga dei dipendenti dimostrando la regolarità delle retribuzioni stipendiali e contributive mensili. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente comma, l'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dalla Convenzione senza alcun risarcimento. L'Ente dovrà inoltre garantire una adeguata copertura assicurativa al personale

volontario. I relativi oneri si intendono compensati con il rimborso di cui all'art. 5.

Qualora nel corso dello svolgimento della convenzione fosse approvato un nuovo contratto nazionale, l'Ente si impegna a darne immediata applicazione senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione.

### **ART. 3 - Durata**

La presente convenzione avrà durata **dalla stipula fino al 30 aprile 2024**, salva la possibilità di prorogarla compatibilmente con la disponibilità residua delle risorse finanziarie stanziare e subordinatamente all'autorizzazione dell'Ente finanziatore. Le attività oggetto della convenzione avranno decorrenza dal giorno della stipula.

### **ART. 4 - Obblighi dell'Ente**

L'Ente si impegna:

- ad accettare senza riserva alcuna l'Avviso pubblicato ed i relativi allegati;
- a garantire che le proprie finalità statutarie siano coerenti con l'ambito oggetto del progetto;
- a garantire il possesso dei requisiti secondo quanto richiesto dall'art. 5 dell'Avviso, per tutta la durata del progetto;
- a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto, assumendosi la responsabilità che siano eseguiti nel pieno rispetto di quanto pattuito;
- ad attivare un costante confronto con il Comune di Livorno,

fornendo tutte le informazioni utili o anche solo opportune alla corretta esecuzione del progetto; ad informare il Comune di Livorno di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;

- ad assumere la responsabilità del passaggio di ogni informazione inerente il progetto, il budget o la rendicontazione;
- ad assumersi la responsabilità del monitoraggio qualitativo del progetto, i cui esiti sono comunicati al Comune di Livorno, secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto;
- a raccogliere ed inviare al Comune di Livorno i dati necessari per predisporre i report finanziari, i consuntivi e ogni altro documento previsto dalla Convenzione o comunque richiesto, relativamente alla propria attività;
- a garantire tempestività, correttezza e completezza della documentazione inviata per adempiere al monitoraggio e alle rendicontazioni consuntive delle proprie spese;
- a conservare copia di tutta la documentazione inviata;
- a rispettare, nei confronti del personale volontario, le norme contenute nel Codice del Terzo Settore (CTS) D.Lgs n.117/2017, tra cui la stipula annuale di una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (art. 18 comma 3). Il Comune di Livorno è da considerarsi quindi esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del soggetto erogatore per qualsiasi causa nell'attuazione del



progetto e da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere a terzi durante il periodo di svolgimento del progetto;

- ad adeguarsi alle normative vigenti disposte dalle autorità competenti, adottando ogni cautela prevista dai protocolli sanitari in caso del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica o di altre patologie sanitarie incidenti sull'igiene e la salute pubblica.
- ad ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, in relazione ai servizi oggetto della presente convenzione.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire verifiche sulla effettuazione delle prestazioni erogate dalle Associazioni anche mediate colloqui con gli utenti.

#### **ART. 5 - Rimborso spese**

Il contributo economico per la realizzazione del progetto è pari ad un massimo di **Euro 10.000,00**, fuori campo IVA ai sensi dell'art.2, co.3, lett.a), DPR n.633/72, a valere sul finanziamento stabilito con Decreto della Regione Toscana n. 16351 del 18/07/2023 (codice SIBEC 170). Il suddetto contributo è riconosciuto sotto forma di rimborso delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 56, comma 2 del D.Lgs 117/17, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa della richiesta.

E' previsto un anticipo iniziale pari a € 5.000,00 che verrà erogato a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione.

Il saldo di € 5.000,00 sarà erogato a seguito di relazione conclusiva dell'attività, rispettando le tempistiche e le modalità di rendiconto stabilite dal Comune di Livorno.

Nel caso non venga presentato il rendiconto, il Comune di Livorno non corrisponderà il rimborso previsto ed escluderà l'Ente da eventuali successive procedure di convenzione nell'ambito dell'art. 56 del CTS.

L'Ente dovrà emettere una richiesta di rimborso delle spese, mediante nota di debito, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute in relazione alle attività previste nella presente convenzione.

La richiesta di rimborso spese dovrà essere indirizzata al Comune di Livorno-Ufficio Servizi di Sostegno per la Ridotta Autonomia e non Autosufficienza, tramite Pec all'indirizzo: [comune.livorno@postacert.toscana.it](mailto:comune.livorno@postacert.toscana.it) e anticipata necessariamente via e-mail all'indirizzo: [pcarletti@comune.livorno.it](mailto:pcarletti@comune.livorno.it).

Nel caso in cui l'Ente sia soggetto ad obbligo di fattura dovrà emettere fattura elettronica da trasmettere tramite SDI, indicando il codice univoco ufficio 9EH1BG, e allegando la rendicontazione di cui sopra.

#### **ART. 6 - Tutela del personale e assicurazioni**

Ente è tenuto ad assicurare il personale volontario impegnato nello svolgimento delle attività relativamente agli infortuni conseguenti alle attività medesime. A norma dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore l'Ente ha stipulato polizze per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi all'attività svolta. Gli oneri della

suddetta polizza sono a carico del Comune che provvederà al rimborso del premio in proporzione al numero del personale impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

L'Ente deve presentare al Comune di Livorno copia della polizza assicurativa ad ogni scadenza.

#### **ART. 7 - Responsabilità – assicurazioni responsabilità civile**

L'Ente è l'unico responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. L'Ente è responsabile per i danni a cose o persone che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività svolte in esecuzione della presente convenzione. L'Ente è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, strutture, materiali, veicoli ecc. che a giudizio dell'Amministrazione risultassero causati dal personale della stessa.

A norma dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore l'Ente ha stipulato polizza assicurativa per rischi relativi a responsabilità civile verso terzi per qualsiasi danno o evento possa esser causato a persone o cose, esonerando espressamente il Comune di Livorno da qualsiasi responsabilità civile e amministrativa per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione. Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune che provvederà al rimborso del premio in proporzione al numero del personale impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

L'Ente deve presentare al Comune di Livorno copia della polizza assicurativa ad ogni scadenza.

#### **ART.8 - Verifiche**

In merito alla realizzazione di quanto richiesto è facoltà del Comune di verificare che l'operato dell'Ente sia coerente con i contenuti e le modalità di attuazione del progetto e nel pieno rispetto dell'Avviso di riferimento e della normativa vigente in materia.

L'Ufficio competente si riserva la facoltà di eseguire verifiche a campione, attraverso indagini telefoniche, sull'effettuazione delle prestazioni erogate.

#### **ART. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Ente con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il C/C intestato come riportato nel "Modulo conto corrente dedicato" di cui all'Allegato dell'avviso di manifestazione di interesse.

#### **ART. 10 - Risoluzione della convenzione**

In caso di inosservanza anche ad uno degli obblighi assunti in questa convenzione, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere immediatamente la convenzione, anche con una sola delle parti, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.. È fatta salva ed impregiudicata la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

#### **ART. 11 Trattamento dei dati personali**

I dati personali relativi ai beneficiari seguiti nei servizi oggetto della presente Convenzione devono essere trattati in modo conforme alle vigenti normative di cui al GDPR Regolamento EU 679/2016 (GDPR) e

al D.Lgs. 196/2003.

Il Comune di Livorno nomina Responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

\_\_\_\_\_ con riferimento alle attività che deve svolgere in esecuzione della presente convenzione.

L'Ente, come sopra rappresentato, con la sottoscrizione della presente convenzione, accetta tale nomina.

L'Ente, in persona del legale rappresentante, si obbliga espressamente a trattare i dati personali secondo le istruzioni di cui all'allegato "A", documento parte integrante e sostanziale della presente convenzione, che dichiara di ben conoscere e firma in segno di piena accettazione.

#### **ART. 12 - Domicilio**

Ai fini del presente atto, l'Ente elegge speciale domicilio presso la propria sede, come sopra indicata.

#### **ART. 13 - Foro competente**

Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine alla presente convenzione, sarà esclusivamente quello di Livorno.

Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR Toscana.

#### **ART. 14 - Normativa di riferimento**

Per quant'altro non previsto espressamente, si rinvia alla normativa

del Terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

**ART. 15 Stipula in modalità elettronica – spese di stipula e regime fiscale**

La presente convenzione, stipulata mediante scrittura privata, viene perfezionata in modalità elettronica.

L'originale della presente convenzione verrà conservato negli archivi informatici del Comune di Livorno, secondo le norme vigenti in materia.

Tutte le eventuali spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a totale carico dell'Ente.

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 comma 5 e comma 3 del D.Lgs. 117/2017, come modificato dal D.LgsD.Lgs n. 105 del 3.8.2018.

La presente convenzione è registrabile in caso d'uso.

**ART. 16 - Clausole vessatorie**

L'Ente, come sopra rappresentato, approva ed accetta incondizionatamente le clausole vessatorie della presente convenzione, mediante firma unilaterale del documento che si allega sotto la lettera "B".

**ART. 17 - Valenza delle condizioni convenzionali**

Tutte le clausole, i patti e le condizioni del presente atto sono essenziali.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Per \_\_\_\_\_

F.to digitalmente \_\_\_\_\_

Per il Comune di Livorno

F.to digitalmente \_\_\_\_\_